GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Lunedì, 23 luglio 1923** | **Numero 172**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1,20* — se il giornale si compone di oltre 32 pagine, aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni di 4 pagine *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . 3.00 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della Gazzetta Ufficiale** *presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze (Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1486.
Rettifiche al testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 4 maggio 1922, n. 1873, che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo;

Visto il R. decreto 26 novembre 1922, n. 1624, che apporta un'aggiunta al regolamento medesimo;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'art. 38 (disposizioni transitorie) del testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo, approvato col R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, alle parole:

« Sottufficiali (soltanto se la nave è in posizione di armamento ridotto o riserva) . . . . 0.50 »

sono sostituite le altre:

« Sottufficiali (soltanto se la nave è in posizione di armamento, armamento ridotto o riserva) . . . . . 0.50 ».

Nella tabella *G* annessa al precitato testo coordinato, il disposto dei numeri 8 e 9 è così rettificato:

8. *Fuochisti artefici* motoristi conduttori di macchine di M. A. S.	Sotto capi e comuni 1 —	Questo soprassoldo si corrisponde soltanto sui M. A. S. e sulle navi alle quali le tabelle d'equipaggiamento assegnano fuochisti di tale specialità, nel limite massimo stabilito dalle tabelle.
9. *Fuochisti artefici* motoristi sott'ordini sui M. A. S. o per motori a combustione interna.	— 0.70	

Art. 2.

Alle tabelle annesse all'anzidetto testo coordinato, è aggiunta la seguente tabella *K*.

TABELLA *K*.

Maggiori assegni ai sotto capi e comuni della Regia marina imbarcati sulle navi stazionarie in Cina (cumulabili con tutti gli assegni di bordo).

Gradi	Soprassoldo giornaliero	*Annotazioni*
Sotto capi	2 —	
Comuni	1.50	

E' abrogato il R. decreto n. 1624 in data 26 novembre 1922.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1492.

Soppressione dell'« Ente autonomo portuale Torino-Savona ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, col quale fu istituito l'ente autonomo denominato « Ente portuale Torino-Savona » per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona e l'esercizio di quelle e delle altre costituenti l'attuale porto;

Vista la convenzione suppletiva 18 giugno 1921 relativamente alla concessione di un maggiore concorso governativo nelle spese per l'esecuzione delle dette opere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'ente autonomo denominato « Ente portuale Torino-Savona » per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona e l'esercizio di quelle e delle altre costituenti l'attuale porto.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente anche nei riguardi dei terzi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — A. DE' STEFANI — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1501.

Rettifica del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 651, relativo alla nomina e la revoca dei Cadi della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 ed il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2401;

Ritenuto che nel R. decreto 18 marzo 1923, n. 651, contenente le norme per la nomina, conferma e revoca dei Cadi della Cirenaica furono omesse, per semplice errore materiale, alcune parole la cui mancanza rende oscuro ed impreciso il testo dell'articolo medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il testo dell'art. 2 delle norme per la nomina, conferma e revoca dei Cadi approvate con decreto Reale 18 marzo 1923, n. 651, è rettificato come segue:

« La Commissione sarà composta di sette membri musulmani, tre delle città e quattro delle tribù dell'interno, eletti dai rappresentanti musulmani a scrutinio segreto nel proprio seno e di sei ulema o notabili musulmani purchè esperti di cose della Sciaria, quattro nominati dai rappresentanti musulmani del Parlamento e due dal Consiglio di governo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1502.

Assegnazione alla Direzione generale delle scuole italiane all'estero di funzionari del Ministero della istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Veduto l'art. 1° del R. decreto-legge 7 dicembre 1919, numero 2480;

In virtù dei pieni poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri, di concerto con quelli della pubblica istruzione e delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A parziale modificazione dell'art. 1° del R. decreto-legge 7 dicembre 1919, n. 2480, per la trattazione degli atti di carattere essenzialmente didattico il Ministro degli affari esteri potrà chiamare alla Direzione generale delle scuole italiane all'estero, sentito il Ministro della pubblica istruzione, tre funzionari del Ministero della pubblica istruzione scelti tra i provveditori agli studi, i capi d'istituto e insegnanti di scuole secondarie governative e il personale ispettivo per l'istruzione elementare.

L'incarico sarà annuale e potrà essere confermato di anno in anno sino a contraria disposizione.

Il Ministro della pubblica istruzione potrà nominare funzionari in soprannumero in sostituzione del provveditore e dell'ispettore o primo ispettore chiamati presso la Direzione generale delle scuole all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 24 giugno 1923, n. **1506**.
Estensione alle nuove provincie delle norme per i concorsi a posti di direttore didattico governativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 589;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alle nuove provincie annesse le disposizioni contenute nel regolamento per i concorsi a posti di direttore didattico governativo, approvato con R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, con le seguenti modificazioni:

1° Titolo di ammissibilità al concorso, oltre al diploma di abilitazione alla direzione didattica, è anche l'abilitazione all'ufficio di maestro nelle scuole civiche ovvero delle scuole generali popolari, conseguita a norma delle leggi e dei regolamenti della cessata monarchia austro-ungarica, senza obbligo per il candidato di esibire ulteriori titoli.

2° Dopo il n. 7 dell'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, citato, sono aggiunte le parole:

Per gli insegnanti abilitati secondo gli ordinamenti della cessata monarchia austro-ungarica, che, ai termini del comma 2° dell'art. 1° del presente decreto, possono partecipare ai concorsi per direttore didattico governativo, i documenti, di cui all'art. 2 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, citato, sono eventualmente sostituiti quelli corrispondenti a norma degli ordinamenti tuttavia vigenti nelle nuove provincie.

3° Dopo il penultimo comma dell'art. 3 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, citato, sono aggiunte le seguenti parole:

Per i candidati al posto di direttore didattico governativo nelle scuole alloglotte il Ministero della pubblica istruzione può nominare, per ognuno dei commissari, di cui ai n. 4 e 5, un commissario aggiunto, scelto possibilmente nella stessa categoria, per ognuna delle lingue d'insegnamento nelle scuole comprese nella giurisdizione della direzione didattica.

4° Dopo l'art. 4 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, citato, è aggiunto il seguente comma:

f) Per i candidati al posto di direttore didattico governativo delle scuole alloglotte è obbligatoria una prova orale di italiano, che si svolgerà in forma di conversazione.

5° Il comma 13 dell'art. 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, citato, non si applica ai candidati che abbiano prestato servizio militare nell'esercito austro-ungarico.

6° Tra il comma 16 e l'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 589, citato, è inserito il seguente:

Per i posti di direttori didattici delle scuole alloglotte la commissione forma graduatorie distinte per ogni gruppo di scuole a seconda della lingua d'insegnamento.

7° Dopo l'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto n. 589, citato, è inserito il seguente:

Per le direzioni didattiche delle scuole alloglotte il Ministero nelle nomine dà la preferenza ai candidati che abbiano dato prova di possedere adeguatamente la lingua italiana.

8° L'art. 7 del R. decreto n. 589, citato, si applica anche ai candidati delle nuove provincie sostituendo alle parole « direttori incaricati », dirigenti e direttori in via provvisoria.

9° I candidati, di cui all'art. 7 del R. decreto n. 589, citato, per le direzioni didattiche governative delle scuole alloglotte sono dispensati soltanto dall'esame orale, di cui alla lettera *E*.

Art. 2.

I direttori di scuole civiche e i dirigenti di scuole popolari, già in possesso dell'ufficio in via definitiva, che abbiano almeno cinque anni di lodevole servizio come direttori o dirigenti, possono essere nominati direttori didattici governativi, con dispensa dagli esami.

A tal fine è indetto presso il Ministero della pubblica istruzione un concorso per titoli, cui potranno partecipare i direttori e i dirigenti, di cui al comma 1°, presentando pel tramite del R. provveditore agli studi, regolare domanda corredata dei documenti, di cui all'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto n. 589, citato, modificato dai nn. 1 e 2 del presente decreto, non oltre 30 giorni dopo la pubblicazione del presente decreto.

Il R. provveditore agli studi entro il 15° giorno, immediatamente successivo, trasmetterà le domande al Ministero esprimendo il proprio motivato parere e formando una graduatoria in ordine di merito comparativo fra i candidati.

Il Ministero con decisione inappellabile provvederà alla nomina dei concorrenti, che riterrà meritevoli.

Art. 3.

I direttori didattici governativi, di cui all'articolo precedente, nominati per titoli, godranno dello stipendio, di cui alla tabella 36 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Detto stipendio sarà attribuito sulla base degli anni di servizio da essi prestati come dirigenti o direttori in via definitiva.

Qualora fra lo stipendio presentemente goduto e quello cui avrebbero diritto, ai termini del comma precedente, vi sia una differenza in più, questa sarà mantenuta come assegno *ad personam*, utile agli effetti della pensione, assorbibile dagli aumenti successivi.

Art. 4.

Per l'ammissione al primo concorso di direttore didattico governativo il limite massimo d'età è di anni cinquanta.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 17 giugno 1923, n. 1509.

Abrogazione del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2494 che stabilisce speciali indennità a favore dei funzionari di ruolo in missione pei servizi di accertamento e liquidazione dei danni di guerra nelle antiche provincie del Veneto ed in quella di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 19 gennaio 1919, n. 41;
Visto il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221;
Visto il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 106;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2494, convertito in legge con la legge 3 dicembre 1922, n. 1829, che stabilisce speciali indennità a favore dei funzionari di ruolo in missione per servizi di accertamento e liquidazione di danni di guerra nelle antiche provincie del Veneto e in quella di Brescia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1434.

Erezione in Ente morale dell'ospedale civile Umberto I, in Bellano.

N. 1434. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ospedale civile Umberto I°, con sede nel comune di Bellano, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1435.

Erezione in Ente morale dell'asilo infantile di Rifreddo.

N. 1435. R. decreto 27 maggio 1923, col quale sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile di Rifreddo, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1436.

Modificazione del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno del comune di Mondrone (Torino).

N. 1436. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, su proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, si omologa la modificazione dell'articolo 6 del regolamento del comune di Mondrone (Torino), per l'applicazione della tassa di soggiorno ai sensi della legge 11 dicembre 1910, n. 863.

REGIO DECRETO 31 maggio 1923.

Costituzione delle nuove Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1923, n. 894, col quale sono state apportate le modifiche, fra l'altro, alla costituzione delle Commissioni locali di equo trattamento istituite col R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono costituite, a decorrere dal 1° giugno 1923 le seguenti Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto a servizi pubblici di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, esercitati dall'industria privata, da Provincie o da Comuni aventi sede e giurisdizione a fianco di ciascuna indicate e composte per l'anno 1923, come segue:

SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1. *Torino.*	Circolo ferroviario d'ispezione di Torino.

a) Garitta comm. Alfredo, presidente del Tribunale di Torino, presidente;
b) Salvadori ing. Giacomo, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Anerdi rag. Giulio, in rappresentanza del personale.

2. *Milano.* — Circolo ferroviario d'ispezione di Milano.

a) Piredda cav. uff. Pasquale, giudice del Tribunale di Milano, presidente;
b) Luzzatti ing. Riccardo, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Censi Giordano Bruno, in rappresentanza del personale.

3. *Verona.* — Circolo ferroviario d'ispezione di Verona.

a) Pavanello cav. Gino, presidente di sezione del Tribunale di Verona, presidente;
b) Fattori ing. Giovanni, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Selmo Paride, in rappresentanza del personale.

4. *Trento.* — Circolo ferroviario d'ispezione di Trento.

a) Randaccio cav. uff. Antonio, sostituto procuratore generale in funzione di consigliere alla Corte di appello di Trento, presidente;
b) Ing. Augusto De Fant, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Moranduzzo Attilio, in rappresentanza del personale.

5. *Trieste.* — Circolo ferroviario d'ispezione di Trieste.

a) Clarici Giovanni, vice-presidente del Tribunale di Trieste, presidente;
b) Mosetig ing. Massimiliano, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Saitta Rosario, in rappresentanza del personale.

6. *Genova.* — Circolo ferroviario di Genova.

a) De Santis cav. Francesco, presidente di sezione del Tribunale di Genova, presidente;
b) Ballarelli ing. Cesare, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Balducci Menotti, in rappresentanza del personale.

7. *Bologna.* Circolo ferroviario di Bologna.

a) Martinez comm. Lorenzo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, presidente;
b) Klein ing. Ettore, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Canaider Ercole, in rappresentanza del personale.

8. *Firenze.* Circolo ferroviario d'ispezione di Firenze.

a) Galassi cav. uff. Mario, consigliere della Corte di cassazione di Firenze, presidente;
b) Locatelli ing. Ettore, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Mauri Manlio, in rappresentanza del personale.

9. *Roma.* Circoli ferroviari d'ispezione di Roma e Ancona.

a) Sasso comm. Gaetano, presidente del Tribunale di Roma, presidente;
b) Spagnolo ing. Vincenzo, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Leuzzi comm. dott. Nicola, in rappresentanza del personale.

10. *Napoli.* Circoli ferroviari d'ispezione di Napoli, Bari e Catanzarò.

a) Azzariti comm. Francesco Saverio, presidente di sezione della Corte di appello di Napoli, presidente;
b) Vanzi ing. Ivo, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Serafini Ettore, in rappresentanza del personale.

11. *Cagliari.* Circolo ferroviario d'ispezione di Cagliari.

a) Sanna cav. Eugenio Efisio, giudice del Tribunale di Cagliari, presidente;
b) Marta ing. Federico, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Fortesconi ing. Battista, in rappresentanza del personale.

12. *Palermo.* Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo.

a) Romano Catania comm. Antonino, consigliere della Corte di cassazione di Palermo, presidente;
b) Ing. De Luca Luigi, in rappresentanza delle aziende esercenti;
c) Rotolo Domenico, in rappresentanza del personale.

Le Commissioni locali suindicate funzioneranno in base alle norme stabilite — in applicazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270 — dalla Commissione centrale per l'equo trattamento, con deliberazione 22 aprile 1920, resa esecutiva dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, il 3 maggio successivo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici sarà provveduto alla nomina dei Segretari delle Commissioni locali di equo trattamento.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Modificazioni ed aggiunte al Regolamento 16 giugno 1909 per il personale della Corte dei conti.

LA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

in Sezioni unite, nell'adunanza del 18 *luglio* 1923.

Visto l'art. 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800 e l'art. 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento per il personale della Corte dei conti, in data 16 giugno 1909 e successive modificazioni ed aggiunte;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per il personale della Corte dei conti:

Art. 1.

Le nomine ad impieghi, nella carriera di concetto ed in quelle di revisione e di ordine, le promozioni e remozioni degli impiegati della Corte sono fatte con decreto Reale a relazione del Ministro delle finanze sulla proposta della Corte dei conti a Sezioni unite.

Art. 2.

L'assunzione del personale nel primo grado della carriera di concetto e di quella di ordine, è fatta mediante pubblico concorso per esame. L'assunzione del personale subalterno è regolata dalle norme stabilite dal regolamento 8 luglio 1910 sull'ordinamento e la disciplina del personale subalterno della Corte dei conti.

Restano ferme, per quanto concerne l'assunzione degli invalidi di guerra, le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Il personale assunto dovrà prestare servizio di prova per la durata di un anno, trascorso il quale periodo sarà definitivamente confermato, purchè, a giudizio delle Sezioni unite, sentito il Consiglio di amministrazione, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Allo scadere di detto periodo, coloro che, a giudizio delle Sezioni unite, sentito il Consiglio di amministrazione, non siano ritenuti meritevoli di conferma saranno licenziati, e verrà loro corrisposta una indennità pari a due mesi di stipendio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle nomine da farsi nel primo grado delle categorie di ordine e subalterne, in base ai diritti concessi, dalle vigenti leggi, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Guardia di finanza ed in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

Art. 2 *ter.*

Qualora, per dichiarazione delle competenti amministrazioni, risulti che manchino, ovvero siano in numero insufficiente i sottufficiali provvisti dei prescritti requisiti, che aspirino ad impieghi civili, i posti riservati dalle vigenti leggi ai sottufficiali medesimi nel primo grado delle carriere d'ordine e subalterne, disponibili alla data di tali dichiarazioni, potranno essere coperti con le norme indicate nell'art. 2.

Parimenti, quando, negli esami di concorso, gli invalidi dichiarati idonei ai sensi dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, ai quali spetta la precedenza nelle nomine, non siano in numero sufficiente per coprire i posti da conferire, i posti rimasti disponibili saranno assegnati ai vincitori del concorso stesso.

Potranno egualmente conferirsi ad altri aspiranti i posti di agente subalterno, quando siano in numero insufficiente le domande di invalidi idonei a coprire i posti medesimi.

Art. 2 *quater.*

Fermi restando i diritti concessi dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli invalidi di guerra, nei concorsi di cui al precedente articolo 2, a parità di merito sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;
d) le vedove di guerra, salvo il disposto dell'art. 4, n. 2, del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, negli uffici della Corte dei conti;
h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate nelle lettere *a*) ad *f*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

I concorsi ad impieghi presso la Corte dei conti, e gli esami di concorso e di idoneità per promozioni di grado, sono banditi con ordinanza presidenziale.

Art. 5.

Gli aspiranti ad impieghi negli uffici della Corte dei conti debbono fare domanda di ammissione agli esami, e presentarla al Segretariato generale della Corte stessa, nel termine stabilito dall'avviso di concorso.

La domanda deve essere scritta e firmata dal candidato su carta da bollo prescritta per le domande alle amministrazioni centrali, con la indicazione della paternità e del domicilio, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente sia di età non minore di anni 18 nè maggiore di 30 alla data del decreto col quale gli esami vennero banditi;
b) certificato del Sindaco del Comune ove risiede il candidato, dal quale risulti che questi sia cittadino dello Stato o delle altre regioni italiane;

c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato medico di sana costituzione, comprovante che il candidato abbia l'attitudine fisica all'impiego cui aspira. Il detto certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale o da un medico condotto comunale; al certificato medico dovrà essere unita la fotografia munita della firma del candidato e del visto del sanitario che abbia rilasciato il certificato stesso;

f) prova di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) titoli di studio e cioè:

se trattasi di concorsi a impieghi amministrativi, diploma di laurea universitaria in giurisprudenza, conseguita in una R. università del Regno, o diploma conseguito nel R. istituto di scienze sociali «Cesare Alfieri» in Firenze, o diploma speciale di laurea rilasciato da Regie scuole superiori di commercio e da altri istituti Regi di insegnamento superiore commerciale, a chi sia già provvisto di licenza liceale o di istituto tecnico, per le sezioni o facoltà commerciali, consolari, politico-coloniali, matematica finanziaria ed attuariale, e quelle magistrali per le discipline giuridico-commerciali e di ragioneria;

diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, se trattasi di concorsi ad impieghi d'ordine;

h) quietanza dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto che indice il concorso. I certificati di cui alle lettere b), d), e) debbono essere debitamento legalizzati.

Il candidato può dare inoltre notizia dei servizi eventualmente prestati presso amministrazioni pubbliche.

Tutti i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 7.

I programmi di esame, sia per le ammissioni ad impiego, sia per le promozioni, sono stabiliti con decreto del presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza.

Nell'ordinanza presidenziale con la quale si indice l'esame è determinato il numero dei posti messi a concorso.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è nominata per ogni singolo concorso, con ordinanza del Presidente della Corte, ed è composta:

a) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera di concetto: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di un consigliere di Corte di appello, di due referendari della Corte dei conti, uno dei quali preposto alla direzione di un ufficio di controllo e di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza della Regia università di Roma.

Un capo sezione designato dal Presidente ha le funzioni di segretario della Commissione;

b) per gli esami di ammissione e di promozione nella carriera di ordine: di un consigliere della Corte dei conti, presidente, di due referendari della Corte dei conti, uno dei quali preposto alla direzione di un ufficio di controllo, di un professore di istituto tecnico, e di un revisore principale o di un archivista della Corte stessa.

Un impiegato di concetto designato dal Presidente ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Ogni esaminatore dispone di 10 punti per ciascuna prova scritta e di altrettanti per la prova orale.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10, tranne nei concorsi per la promozione al gradi di primo segretario per merito distinto nei quali il limite minimo della media degli scritti è di 8/10 Sono compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso soltanto coloro che abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nella prova orale ed 8/10 se trattasi di esami di primo segretario per merito distinto.

La graduatoria è formata in base alla somma dei punti ottenuti nelle singole prove scritte e del punto ottenuto nell'esame orale.

Art. 14.

Il Presidente della Corte riconosce la regolarità del procedimento degli esami, pubblica i nomi dei vincitori del concorso, con la classificazione ottenuta, e decide con ordinanza definitiva, sentito il Consiglio di presidenza, sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Contro il provvedimento del presidente è ammesso il ricorso alle Sezioni unite, nel termine di giorni cinque dalla comunicazione agli interessati.

I posti messi a concorso devono essere conferiti soltanto a coloro che sono compresi nella graduatoria approvata dal Presidente della Corte, esclusa in ogni caso la facoltà di sostituirli con altri che, nello stesso concorso, abbiano conseguita l'idoneità.

Non sarà tenuto conto delle votazioni ottenute da coloro che non furono compresi fra i vincitori del concorso, e di tali votazioni neppure potrà darsi notizia.

La presente disposizione è estesa, in quanto applicabile, anche nel caso di esami di concorso e di idoneità per la promozione ai gradi superiori.

Art. 16-*bis*.

E' consentito il passaggio degli impiegati degli uffici della Corte dei conti a quelli delle altre amministrazioni dello Stato, mediante cambio con impiegati delle amministrazioni stesse, purchè il provvedimento sia riconosciuto opportuno dalla Corte in seguito a parere del Consiglio di amministrazione e quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) che si tratti di impiegati di grado inferiore a quello di capo sezione;

b) che appartengono a carriere per le quali siano richiesti identici titoli di studio.

L'impiegato che per effetto di tale disposizione passa nei ruoli del personale della Corte, conserva in massima la propria anzianità, ma non può, per effetto di essa, occupare nei ruoli un posto più vantaggioso di quello occupato dall'impiegato della Corte con il quale ha fatto cambio.

Art. 18.

Le promozioni al grado di refendario sono conferite per merito comparativo, ai capi sezione degli uffici della Corte dei conti che abbiano almeno quattro anni di anzianità di grado, in seguito a deliberazione delle Sezioni unite della Corte stessa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Le promozioni al grado di Capo sezione sono conferite esclusivamente per merito assoluto, ai primi segretari degli uffici della Corte dei conti, in seguito a deliberazione delle Sezioni unite della Corte stessa, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 18-*bis*, 18-*ter*.

Abrogati.

Art. 19.

Le promozioni al grado di primo segretario sono conferite ai segretari per un terzo dei posti, mediante esame di concorso, e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso o a quello di idoneità i segretari, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto rispettivamente sette o nove anni di effettivo servizio nel grado, compreso il periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Gli indicati termini sono ridotti di due anni per gli impiegati provvisti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati che abbiano prestato presso altre amministrazioni servizio in grado equiparato a quello da essi ricoperto, tale servizio verrà computato agli effetti delle disposizioni del presente articolo per un periodo non superiore a quattro anni. Per quelli provenienti dalla categoria di revisione e di ordine della Corte dei conti il servizio prestato nella categoria medesima verrà computato per la metà e, in ogni caso, per non oltre quattro anni.

Art. 20.

Non possono essere ammessi agli esami di promozione gli impiegati che non abbiano raggiunto la media di 8/10 con i punti loro assegnati per operosità, diligenza e disciplina nelle note informative dell'ultimo biennio.

Possono essere esclusi dagli esami stessi gli impiegati rinviati a giudizio penale, quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con la sospensione dal grado e dallo stipendio, e quelli che abbiano dato luogo a rimostranze sulla loro condotta morale.

In ambedue i casi l'esclusione è pronunciata sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto, ma raggiungono il minimo di 7/10 nella media generale dei punti conseguiti nel conc[...]o, sono promovibili a loro turno per anzianità.

Art. 22.

Dopo ciascun esame di idoneità il Presidente della Corte pubblica un elenco degli impiegati risultati idonei, secondo la rispettiva anzianità di ruolo, intercalando in tale elenco, e sempre secondo la rispettiva anzianità di ruolo, coloro che ai termini dell'articolo precedente sono stati dichiarati promovibili.

Le promozioni per idoneità si conferiscono nell'ordine di iscrizione nel predetto elenco fino all'esaurimento del medesimo.

Art. 22-*bis*.

Abrogato.

Art. 23.

I vincitori dei posti messi a concorso, per merito distinto, hanno la precedenza sui vincitori dell'esame di idoneità e sono graduati fra loro secondo l'ordine dei punti ottenuti; a parità di punti secondo l'anzianità.

Art. 23-*bis*.

I posti complessivamente vacanti nel grado di revisore principale e di archivista, sono conferiti tanto agli ufficiali di revisione quanto agli applicati per un terzo dei posti in seguito ad esame di concorso, e per gli altri due terzi per anzianità congiunta al merito su parere del Consiglio di amministrazione.

Sono ammessi all'esame di concorso gli ufficiali di revisione e gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame stesso, abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta. Non possono essere ammessi all'esame di concorso coloro che nelle note informative dell'ultimo biennio non abbiano conseguita almeno la media di 8 punti per operosità, diligenza e disciplina.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono conferite agli ufficiali di revisione e agli applicati che abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado. Sono esclusi coloro che nelle note informative dell'ultimo biennio non abbiano conseguita almeno la media di 8 punti per operosità, diligenza e disciplina.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Guardia di finanza e, in genere, dai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi 2° e 3° sono ridotti di quattro anni.

Art. 24, 25, 26, 26-*bis*, 26-*ter*, 26-*quater*, 26-*quinquies*.

Abrogati.

Disposizioni transitorie.

Art. 26-*sexies*.

I posti di primo segretario che risulteranno vacanti dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche del personale, e non oltre il triennio dalla data di pubblicazione delle tabelle stesse, saranno conferiti ai segretari della Corte dei conti:

a) per un quarto mediante gli esami di concorso previsti dall'articolo 19 del presente regolamento;

b) per tre quarti, nell'ordine che sarà stabilito con apposita graduatoria di merito da approvarsi dalle Sezioni unite della Corte stessa, su proposta del Consiglio di amministrazione, ai segretari nominati a detto grado prima del 24 maggio 1915, e a quelli nominati posteriormente, i quali contino, alla data di pubblicazione delle presenti norme, otto anni di servizio nel grado, valutabile ai sensi del precedente articolo 19, ovvero sei anni se muniti di laurea.

Art. 26-*septies*.

Sono estese al personale della Corte dei conti, in quanto applicabili, tutte le disposizioni a favore degli impiegati e agenti ex combattenti concernenti le nomine, i concorsi, le promozioni ed i passaggi, nonchè le disposizioni contenute nell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Le norme per gli esami di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 53 predetto, saranno determinate con ordinanza presidenziale.

Art. 70-*bis*.

Il presidente della Corte è autorizzato a coordinare in testo unico le presenti norme con le altre che regolano la carriera e la disciplina del personale della Corte stessa.

Art 71.

Le modificazioni ed aggiunte andranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 18 luglio 1923.

Il segretario generale — GISCI.

Il presidente — PEANO.

Disposizioni transitorie per l'attuazione dell'art. 73 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

LA CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

in Sezioni unite, nell'adunanza del 20 luglio 1923.

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Delibera:

Sono approvate le seguenti disposizioni transitorie per l'attuazione dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 concernente la riforma tecnico-giuridica delle vigenti norme sulle pensioni di guerra:

Articolo unico.

Le promozioni ai posti di primo segretario saranno fatte in base alle disposizioni transitorie stabilite dal regolamento per il personale della Corte dei conti.

Ferma rimanendo l'applicazione delle disposizioni dettate dagli articoli 47 e 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e successive modificazioni, estese al personale della Corte dei conti col regolamento predetto, alle nuove nomine nel grado di segretario sarà provveduto nel modo seguente:

1° il conferimento dei quattro quinti dei posti disponibili al personale attualmente in servizio in altre amministrazioni dello Stato avverrà mediante scelta in seguito all'esame dei titoli degli impiegati proposti dalle varie amministrazioni dello Stato che siano muniti del titolo di studio richiesto dall'art. 5 del regolamento per il personale della Corte dei conti e che non abbiano superato i 40 anni di età (*a*)

La Commissione incaricata di detta scelta sarà nominata con Ordinanza presidenziale e composta di un presidente di Sezione della Corte dei conti, presidente, di due consiglieri e di due referendari della Corte stessa. Un capo sezione designato dal presidente della Corte avrà le funzioni di segretario della Commissione.

I prescelti seguiranno in ruolo gli attuali segretari e quelli da nominarsi in applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo. Essi saranno collocati in ruolo tenuto conto della categoria da cui provengono e della loro anzianità nella categoria stessa;

2° il rimanente quinto dei posti disponibili sarà conferito agli avventizi in servizio negli uffici della Corte che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione nella carriera di concetto dall'art. 5 del regolamento per il personale della Corte e risultino vincitori di uno speciale esame di concorso da bandirsi con Ordinanza presidenziale. Sono ammessi all'esame soltanto gli avventizi che siano ritenuti meritevoli dal presidente della Corte.

La Commissione esaminatrice sarà composta nel modo indicato nel n. 1. L'esame sarà costituito da prove scritte ed orali. Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno conseguire una media di almeno 6/10 dei punti nel complesso delle prove scritte e saranno compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso soltanto coloro che abbiano ottenuto anche 6/10 nella prova orale. La graduatoria sarà formata in base alla somma delle medie dei punti conseguiti negli esami scritti ed in quelli orali. Agli attuali avventizi che comunque abbiano prestato servizio negli uffici della Corte stessa, da almeno un biennio, saranno assegnati dalla Presidenza della Corte se meritevoli, in aggiunta alla somma predetta, da uno a tre punti, in ragione della durata e della qualità dei servizi prestati.

Le presenti norme andranno in vigore dal giorno della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 20 luglio 1923.

Il segretario generale — GISCI.

Il presidente — PEANO.

(*a*) Art. 5 lettera *g*) del regolamento per il personale della Corte dei Conti: « se trattasi di concorsi a impieghi amministrativi, diploma di laurea universitaria in giurisprudenza conseguito in una Regia università del Regno, o diploma conseguito nel Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze, o diploma speciale di laurea rilasciato da Regie scuole superiori di commercio e da altri istituti Regi d'insegnamento superiore commerciale, a chi sia già provvisto di licenza liceale o di istituto tecnico, per le sezioni o facoltà commerciali, consolari, politico-coloniali, matematica finanziaria ed attuariale, e quelle magistrali per le discipline giuridico-commerciali e di ragioneria ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicati.

Con decreto Reale in data 7 giugno 1923, registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1923 al reg. 13, fog. 4947, è stato costituito il Consorzio speciale di bonifica denominato Fraida e bacini contermini in provincia di Udine.

La Deputazione provvisoria del nuovo ente rimane così composta:

Rubini comm. Domenico, Boschetti cav. Guido, Pancera di Zappola conte Nicola, Mazzarolli geom. Rodolfo, Gregoratti Antonio.

Con decreto in data 10 luglio 1923, n. 6472 il Ministro dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio idraulico di Calto Ceneselli e Massa Superiore con Magarino di Trecenta (con sede in Calto, provincia di Rovigo) secondo il testo deliberato dall'assemblea generale degli interessati tenutesi in Calto nei giorni 17 aprile 1922 e 19 maggio 1923.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 19 luglio 1923.

	Media		Media
Parigi	136 58	Belgio	112 74
Londra	106 51	Olanda	9 025
Svizzera	404 95	Pesos oro	17 555
Spagna	330 58	Pesos carta	7 52
Berlino	0 008	New York	23 16
Vienna	0 0335	Oro	446 88
Praga	69 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 26
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 66
	5.00 % netto	86 62

MINISTERO DELLE FINANZE
Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco N. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	609517	52.50	Prinderre Matilde fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Sanze di Cesana (Torino).	Prinderre Giuditta-Matilde fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
Consol. 3,50 %	155466	25 —	Ubertalli Lucia fu Giacomo, minore, sotto la patria potestà della madre Peretti Rosa o Rosita fu Luigi, dom. a Torino.	Ubertalli Luciana fu Giacomo, minore, ecc., come contro.
5 % vecchio	1245291	130 —	Ballerini Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, dom. in Siano (Salerno).	Ballarino Aida di Eugenio, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 luglio 1923.

Il Direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA.

Visto il decreto Ministeriale del 19 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti l'1 c. m., con il quale fu bandito un concorso per il posto d'insegnante di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta.

Decreta:

È prorogato al 31 luglio 1923 il termine per la presentazione al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato centrale delle miniere) delle domande per l'ammissione al concorso, bandito con decreto del 19 maggio ultimo, per il posto d'insegnante di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta, con lo stipendio annuo iniziale di L. 6000 aumentabile di L. 600 ad ogni quinquennio, sino a raggiungere il limite massimo di L. 10,200.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1923.

Il Ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.